

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping o anti-sovvenzioni
e delle misure di salvaguardia istituite su determinati prodotti di acciaio**

(2019/C 146/06)

Con il regolamento (UE) 2019/159 ⁽¹⁾ la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Le misure di salvaguardia sono costituite da contingenti tariffari applicabili per un determinato periodo, superati i quali deve essere pagato un dazio di salvaguardia pari al 25 %.

Attualmente sono in vigore anche misure antidumping o anti-sovvenzioni per alcune di queste categorie di prodotti di acciaio. L'elenco di tutti i regolamenti che istituiscono tali misure attualmente in vigore è riportato nell'allegato della presente comunicazione. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, per queste categorie di prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio di salvaguardia sia il dazio antidumping o compensativo sulle stesse importazioni.

La Commissione ha già osservato nel regolamento (UE) 2019/159 (considerando 186) che un cumulo di misure antidumping/anti-sovvenzioni e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore rispetto a quanto sarebbe auspicabile e che la questione sarà esaminata a tempo debito. La Commissione ha affermato in particolare che, allo scopo di evitare l'istituzione di «doppie misure correttive» al superamento del contingente tariffario, essa può ritenere necessario sospendere o ridurre il livello degli attuali dazi antidumping e compensativi per assicurare che l'effetto combinato di tali misure non sia superiore al maggiore tra i dazi di salvaguardia o i dazi antidumping/compensativi in vigore.

1. Effetto combinato dei dazi antidumping o compensativi e dei dazi di salvaguardia

Il regolamento (UE) 2015/477 ⁽²⁾ riconosce che la combinazione delle misure antidumping o anti-sovvenzione con misure di salvaguardia istituite sullo stesso prodotto potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione e potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione. Di conseguenza sono state introdotte disposizioni specifiche per consentire alla Commissione di adottare, ove opportuno, misure volte a garantire che una combinazione delle misure antidumping o anti-sovvenzioni con misure di salvaguardia sullo stesso prodotto non abbia tale effetto.

Per quanto riguarda le misure istituite dal regolamento (UE) 2019/159, sebbene vi sia qualche incertezza riguardo a se e quando i rispettivi contingenti tariffari saranno esauriti, è possibile che le importazioni delle categorie di prodotti di acciaio soggette a misure antidumping o anti-sovvenzioni siano assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia.

La Commissione ritiene che sussistano motivi per concludere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477. La Commissione considera pertanto opportuno modificare le misure antidumping e anti-sovvenzioni in vigore menzionate nell'allegato durante il periodo considerato in cui possono essere applicate misure antidumping/anti-sovvenzioni e dazi di salvaguardia.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11).

Al fine garantire la certezza del diritto per gli operatori economici interessati, la Commissione ritiene necessario, in questi casi, specificare il dazio antidumping o compensativo che si applicherebbe in caso di esaurimento dei contingenti tariffari di salvaguardia.

In particolare, nei casi in cui di norma dovrebbero essere pagati sia un dazio antidumping o compensativo sia un dazio di salvaguardia e se il dazio antidumping o compensativo è inferiore, o pari, all'importo del dazio di salvaguardia, la Commissione ritiene opportuno che non venga riscosso alcun dazio antidumping o compensativo durante il periodo considerato. Se il dazio antidumping o compensativo è superiore all'importo del dazio di salvaguardia, la Commissione ritiene opportuno che solo la parte del dazio antidumping o compensativo che supera l'importo del dazio di salvaguardia debba essere pagata durante il periodo considerato.

2. Procedura

2.1. Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dei prodotti in questione e le loro associazioni sono invitati a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni, in formato libero e per posta elettronica, entro 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H, Unità H5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIO

E-mail: TRADE-SAFE009-DOUBLE-REMEDY@ec.europa.eu.

2.2. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm>.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti a misure di salvaguardia

- 1) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24);
- 2) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17);
- 3) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1);
- 4) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16);
- 5) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 214/2013 DEL CONSIGLIO, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1);
- 6) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2013 DEL CONSIGLIO, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16);
- 7) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18);
- 8) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1429 DELLA COMMISSIONE, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10);
- 9) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70);
- 10) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6);
- 11) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2);
- 12) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1846 DELLA COMMISSIONE, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9);
- 13) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6);

- 14) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15);
 - 15) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20);
 - 16) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3);
 - 17) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25) e
 - 18) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).
-